

CRITERI APPLICATIVI



PER LE CONCESSIONI DI

AGEVOLAZIONI SOCIALI ALLE UTENZE DOMESTICHE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 23.02.2006

Sulla base di quanto disposto all'articolo 11, comma 3, del Regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 del 26/01/2005, sono istituite le seguenti agevolazioni sociali in materia di Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2006.

Articolo 1 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni

1. Nell'applicazione delle agevolazioni in materia di Tariffa di Igiene Ambientale si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31.3.1998 n.109, successive modificazioni ed integrazioni, nonché la relativa disciplina regolamentare di attuazione, salvo quanto diversamente disposto nel presente provvedimento.

2. Per avere diritto alla agevolazione il richiedente deve essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tariffa rifiuti per il quale chiede l'agevolazione, nonché ricadere in una di queste condizioni, che devono sussistere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è riconosciuta l'agevolazione:

- a) Nucleo familiare composto da persona sola o due persone entrambi maggiori di 65 se uomini e 60 anni se donna, ed entrambi in condizione non lavorativa
- b) Avere un nucleo familiare di almeno 5 persone
- c) Avere un nucleo familiare inferiore alle 5 persone ma al cui interno vi sia un portatore di handicap permanente grave certificato ai sensi della legge 104/92 o invalidità superiore al 66%
- d) Avere un nucleo familiare di almeno 5 persone abitanti in un alloggio di non più di 60 Mq.

3. Non si procederà alla agevolazione nei casi in cui:

- a) La somma dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi e dell'Imposta regionale sulle attività produttive sia uguale a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) La somma dei redditi da determinarsi ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi e dell'Imposta regionale sulle attività produttive sia inferiore, uguale o superiore (fino al 30% compreso) del canone di affitto annuo corrisposto.
- c) I richiedenti siano debitori della amministrazione per somme di denaro se non successivamente alla compiuta estinzione del debito.

4. Le condizioni e i requisiti di cui al precedente comma, punti a), b), fanno riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento in cui si richiede l'agevolazione.

5. Le situazioni economico-finanziarie valutate non attendibili ai fini del sostentamento familiare, potranno accedere alla agevolazione solo se in carico al Servizio Sociale e/o previa valutazione professionale dell'assistente sociale.

Articolo 2 – Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare di riferimento da assumere per il calcolo dell'ISEE coincide con la famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia.

Articolo 3 – Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni per le lettere a-b-c di cui all'art.1, comma 2:

- a) riduzione della tariffa del 60% a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a €3.615,00;
- b) riduzione della tariffa del 30% a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE da €3.615,01 a 7.230,00;

2. Per le famiglie di cui alla lettera d) dell'art. 1 comma 2 del presente atto, spetta una riduzione del 30 % per i nuclei familiari con indicatore ISEE da 0 a 10.000 €

3. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore, al lordo di addizionali e imposte, della tariffa annuale totale (quota fissa + quota variabile), così come determinata a preventivo in sede di determinazione delle tariffe da parte degli organi competenti. I richiedenti non avranno nulla da pretendere in sede di conguaglio di fine anno.

4. La certificazione ISEE deve essere redatta sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento in cui si richiede l'agevolazione.

Articolo 4 – Richiesta di applicazione delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall'utente con apposita istanza alla quale va allegato il certificato ISEE. L'istanza e il certificato devono essere presentati ogni anno per il quale si richiede l'agevolazione.

2. L'istanza e l'autocertificazione di cui al comma precedente dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale e che verranno messi a disposizione presso l' Ufficio Tributi del Comune, presso gli uffici dell'ente gestore della tariffa e sul sito comunale.

3. L'istanza ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati all' Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 5 - Modalità di applicazione

1. L'elenco nominativo, comprensivo dei dati occorrenti per la liquidazione della tariffa dovuta, tenuto conto delle agevolazioni applicate, verrà successivamente fatta pervenire dall'Ufficio tributi al competente Ufficio del gestore della tariffa, affinché ne possa tener conto nella liquidazione degli importi dovuti. L'elenco e i dati occorrenti possono essere trasmessi al gestore su supporto magnetico ovvero per via telematica, previo accordo sulle modalità e informazioni da trasmettere.

2. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono applicate d'ufficio dal soggetto gestore a favore degli aventi diritto che hanno presentato tempestiva istanza ed allegata documentazione.

3. Agli aventi diritto saranno inviate fatture e bollettini di conto corrente postale (o altri mezzi equipollenti di pagamento) con l'indicazione della somma dovuta al netto delle agevolazioni previste.

4. La quota parte della tariffa imputabile all'agevolazione, così come risultante da elenco e dati trasmessi al gestore, rimane a carico del Comune. Al fine del recupero delle somme imputabili alle agevolazioni, il gestore della riscossione della tariffa provvederà ad inviare a consuntivo entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, apposita fattura cumulativa con allegato elenco dettagliato degli utenti e delle somme non rimosse imputabili alle agevolazioni di cui al presente atto. Entro il successivo mese di marzo il Comune provvede al pagamento degli importi dovuti al gestore in ragione dell'applicazione delle agevolazioni, che trovino riscontro nell'elenco e nei dati a suo tempo trasmessi.

5. Il citato elenco dovrà essere accompagnato dalla trasmissione in pari data degli stessi dati a mezzo di supporto informatico o per via telematica. La citata trasmissione attraverso supporto informativo o per via telematica potrà essere considerata dal Comune sostitutiva dell'elenco cartaceo. Tra Comune e gestore saranno stabilite di comune accordo le modalità ed i criteri tecnici di trasmissione informativa dei dati.

Articolo 6 - Controlli

1. Il comune effettua accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

2. Il Comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, l'amministrazione

comunale effettuerà il recupero della quota a parte di benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante, secondo le modalità previste dall'art. 7.

Articolo 7 - Accertamento

1. In caso di presentazione di istanza e/o relativa documentazione infedele o incompleta o inesatta, il Comune provvede ad emettere, distintamente per ciascun anno di competenza, atto di accertamento e contestuale ingiunzione, a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione del credito.

2. Gli avvisi di accertamento e ingiunzione sono sottoscritti dal funzionario competente e devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, del periodo e degli imponibili accertati, della tariffa applicata, nonché la motivazione della contestazione, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tariffa ed oneri accessori. Devono inoltre contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento di quanto accertato entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'atto con l'avvertimento che in caso contrario si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e ingiunzione, sono rimosse, coattivamente dal Comune facendo ricorso ad uno dei sistemi di riscossione coattiva previsti dalla vigente normativa. L'avviso di accertamento e ingiunzione costituisce titolo esecutivo e di messa in mora.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

1. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalla tariffa d'igiene urbana dovuta per l'anno 2006.

2. Con riferimento all'anno di competenza 2006, primo anno di sperimentazione della tariffa, i tempi di presentazione delle richieste di agevolazione di cui all'art. 4 saranno pubblicizzati nei modi ritenuti più idonei. Sulla base di dette richieste il gestore liquiderà a conguaglio la tariffa dovuta dagli utenti interessati provvedendo, tenuto conto di quanto già fatturato, alla riscossione o al rimborso in sede delle successive fatturazioni.

